



SOMMARIO:

- **NOVITA' NORMATIVE**
- **GIURISPRUDENZA**
- **SCADENZE**
- **SISTEMI DI GESTIONE**

NOVITÀ NORMATIVE

LA CIRCOLARE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA N. 6575 DEL 23 MARZO 2018

SICUREZZA SUL LAVORO – La prevenzione antincendio negli autobus e scuolabus

Con la Circolare, si è ritenuto che l'impiego degli estintori a polvere afferisce delle questioni legate alla tutela della salute dei passeggeri, quindi ha stabilito delle sostituzioni, sugli autobus e scuolabus in circolazione gli estintori a polvere dovranno essere sostituiti con quelli a base d'acqua o ad anidride carbonica. La disposizione ha stabilito che la sostituzione degli estintori a polvere sugli autobus e scuolabus, dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della norma.

Decreto 21 marzo 2018

SICUREZZA SUL LAVORO – Prevenzione incendi negli edifici scolastici

Il Ministero dell'Interno con decreto 21 marzo 2018 ha dato indicazioni per l'applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asilo nido.

Nuova ISO 45001

SICUREZZA SUL LAVORO – Integrazione dei sistemi di gestione aziendali

La nuova ISO 45001 "Sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro" sostituisce lo Standard BS OHSAS 18001, in uso finora per l'implementazione dei Sistemi di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Si avrà tempo fino al 12 marzo 2021 per effettuare il passaggio alla nuova versione.

D.lgs. 81/08

SICUREZZA SUL LAVORO – Aggiornamento maggio 2018 D.lgs. 81/08

A 10 anni dall'entrata in vigore del D.lgs. 81/08 l'Ispettorato nazionale riporta una nuova versione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E' stato:

- Inserita la circolare INL n. 1 dell'11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
- Inserita la lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- Inserito il Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018- Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione;
- Sostituito il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 -Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 comma 11;
- Inseriti gli interpelli n. 1 e n. 2 del 13/12/2017, n. 1 del 14/02/2018 e n. 2 del 05/04/2018;
- Corretto all'art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche);
- Inserito il riferimento all'interpello 8/2014 del 13/03/2014 al termine dell'art. 3 comma 12-bis

DM 18/05/2018

SICUREZZA SUL LAVORO – Regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche del gas combustibile.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il Decreto Ministeriale 18 Maggio 2018 (pubblicato sulla G.U. n. 129 del 6 giugno 2018 ed entrato in vigore il successivo 7 giugno 2018) che ridefinisce, tra l'altro, gli obblighi in materia di odorizzazione e utilizzo in sicurezza del gas naturale. Nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale (SNAM) che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, anche se combinato con usi tecnologici (* vedi nota), l'onere di garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati, in materia di



tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è del datore di lavoro. E' importante segnalare che, a differenza della prima stesura della delibera, **il sistema di rilevazione/intercettazione gas deve essere limitato alla sola parte di impianto che utilizza il gas per usi assimilabili al domestico e non su tutto l'impianto.**

Il decreto non riguarda in nessun modo le aziende o utenze allacciate alle reti dei distributori locali i quali già provvedono al servizio di odorizzazione.

A tal fine il cliente finale allacciato direttamente alla rete di trasporto dovrà adottare le opportune soluzioni tecniche di odorizzazione tramite strumenti di rilevamento ed intercettazione, o equivalenti.

I clienti finali interessati dovrebbero aver già ricevuto la comunicazione da SNAM con la modulistica da compilare. Il Decreto prevede infatti precisi adempimenti da assolvere entro termini tassativi; in particolare il cliente dovrà inviare al trasportatore:

- entro 60 giorni dal 7 giugno 2018 (**ovvero entro il 7 agosto**) una **dichiarazione** in merito alla categoria d'uso del gas riconsegnato (* vedi nota tecnica);
- **e inoltre** solo in caso di dichiarazione d'uso domestico o similare anche combinato con usi tecnologici (*vedi nota), entro 6 mesi dalla medesima data di cui al precedente punto, un'attestazione che tale uso avvenga in sicurezza avendo adottato le soluzioni tecniche indicate dal Decreto.

Le dichiarazioni/attestazioni dovranno essere trasmesse all'indirizzo PEC: odorizzazione@pec.snam.it. In caso di mancato invio di una o entrambe le dichiarazioni nel rispetto dei predetti termini, è previsto che l'impresa di trasporto proceda alla disalimentazione del punto di riconsegna.

(* nota tecnica)

L'obbligatorietà o meno di messa in sicurezza dei lavoratori attraverso opportune soluzioni tecniche (odorizzazione, strumenti di rilevamento e intercettazione, o equivalenti) è in capo al datore di lavoro e deriva dall'uso del gas. Le definizioni richiamate nel decreto non sono di immediata comprensione per la delimitazione del "campo di applicazione"; tuttavia, a seguito di un confronto con specialisti del settore ci sono state fornite le seguenti specifiche:


1 _ non si ha uso domestico o similare quando dalla cabina gas il tubo va direttamente ad alimentare la caldaia anche se questa serve più usi (tecnologico, riscaldamento, ecc)

2 _ si ha uso domestico o similare quando dalla cabina gas il tubo si dirama e va ad alimentare una caldaia ad uso esclusivo domestico o similare. Quindi non è determinante la classificazione T1 (solo uso tecnologico) o T2 (uso tecnologico più riscaldamento) ma, ai fini del presente decreto, vale quanto scritto sopra. Non avendo a disposizione comunicazioni ufficiali degli organi preposti ci riserviamo di comunicarvi eventuali variazioni relative al campo di applicazione

Fonte: Confindustria PU

Allegati:

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/decreto_ministeriale_18_maggio_2018_gas_aggiornamento_%20regola_tecnica.pdf





GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE Sez. IV – Sentenza 28 febbraio 2018 n. 9140

SICUREZZA SUL LAVORO – Ribaltamento del carrello elevatore

Alcuni operai stavano provvedendo all'operazione di carico su di un furgone tramite carrelli elevatori, utilizzando alcune rampe in alluminio, rampe in alluminio che i due dipendenti avevano solo appoggiato al furgone senza bloccarle. Uno degli operai alla guida del muletto da caricare sul furgone, procedeva percorrendo a retromarcia le rampe per superare il dislivello, ma a causa della pendenza eccessiva e per le caratteristiche strutturali del veicolo, il muletto, giunto con le ruote posteriori sul cassone dell'autocarro e con quelle d'avanti ancora sulle rampe, si bloccavano. A questo punto un altro operaio alla guida dell'altro carrello elevatore, poneva le barre di sollevamento per diminuire la pendenza nel fare ciò una delle rampe non bloccate sul cassone del camion, scivola ed il carrello si ribaltava schiacciando l'operaio che era sulle rampe, tra l'altro non essendo assicurato al sedile del mezzo, privo di sportelli laterali e di cintura di sicurezza.

Sono stati condannati alla pena di giustizia nel doppio grado di merito per omicidio colposo alcuni lavoratori per la grave impudenza in essere, oltre all'amministratore unico della società e il datore di lavoro per mancanza di adeguata formazione ed informazione ai dipendenti e per aver loro messo a disposizioni rampe prive di gancio al cassone e al muletto privo di cinture e di sportello di chiusura.



SCADENZE

Modello unico di dichiarazione Ambientale (MUD)

SCADENZA: 30/04/2018

I dati raccolti dal MUD sono utilizzati per alimentare il Catasto dei rifiuti, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e sempre in aggiornamento in materia di produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali. È stato presentato il DPCM 28 dicembre 2017 con le nuove istruzioni e modulistica, che sostituiscono quelle dell'anno scorso.

Registrazione delle sostanze prodotte annue – ultima scadenza

SCADENZA: 31/05/2018

Il regolamento RAEC (regolamento 1907/2006), dovrà essere presentato registrando tutte le sostanze prodotte o importate in quantità comprese tra 1 e 100 tonnellate annue. Se non verranno registrate non potranno più continuare a produrre, importare e utilizzare le sostanze, né miscele né in quanto componenti di articoli.



2017 – SISTEMI DI GESTIONE

L'appartenenza alla comunità europea ha comportato e comporta l'assunzione di diversi impegni; uno fra questi, di grande importanza, è la riduzione del numero di infortuni sul lavoro.

Gli infortuni rappresentano per la società moderna una piaga sociale di assoluta priorità, e rappresentano nel contempo anche un aumento dei costi operativi, gestionali e dei premi assicurativi, senza trascurare il rischio di sanzioni, oneri giudiziari e risarcitori di notevole entità.

L'emanazione del D.Lgs. 81/08 è stato un passo decisivo verso una sempre più accentuata regolamentazione sul controllo della sicurezza negli ambienti di lavoro e per la prima volta si è parlato di adozione "sostanzialmente obbligatoria", all'interno di tutte le aziende, di un sistema di gestione. Lo scopo è stato quello di garantire, attraverso un sistema guidato, quel controllo della sicurezza che in maniera standard a tutt'oggi è stato sempre difficile garantire.

L'efficacia dei sistemi di gestione ha trovato un valido riscontro proprio nei dati statistici INAIL pubblicati nel 2012 dove si sono evidenziate, nelle aziende certificate con un sistema di gestione riduzioni medie del 27% come indice di frequenza e del 35% come indice di gravità.

L'implementazione di un sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SSL) permette di identificare e tenere sotto controllo tutti i rischi legati alla salute e sicurezza sul lavoro, ridurre il numero degli infortuni, consente di monitorare e tenere sotto controllo la legislazione vigente.

Per questo motivo l'INAIL ha definito un suo supporto all'implementazione dei sistemi di gestione attraverso:

- lo sconto sul premio assicurativo;
- il sostegno economico alle aziende.

Il primo di questi strumenti è la riduzione del premio assicurativo INAIL di cui all'art. 24, D.M. 12/12/2000.

Questo sconto sul premio assicurativo è riconosciuto a quelle aziende (pubbliche o private) che, in regola con la legislazione di igiene e di sicurezza sul lavoro e con gli obblighi contributivi nei confronti di INAIL e INPS, hanno dimostrato una attenzione alla prevenzione nei luoghi di lavoro che è andata oltre il mero rispetto della normativa (Sistemi di gestione).


L'altro strumento messo in campo dall'Istituto è quello di finanziare le imprese per l'implementazione di progetti che comportano il miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro erogando dei veri e propri finanziamenti alle imprese con un'alta percentuale a fondo perduto l'adozione e la certificazione di un SGSL ha un percorso privilegiato.

Intraprendere un percorso per l'adozione di un modello organizzativo e gestionale, non solo può aiutare l'azienda a tutelarsi maggiormente da un punto di vista giuridico ma porta anche a una riduzione degli infortuni sul lavoro e, quindi, alla tutela del proprio capitale umano senza il quale nessuna impresa può esistere.

In particolare la norma OHSAS 18001 fornisce all'organizzazione, ormai consolidato in diverse aziende sia nazionali che internazionali, un approccio strutturato alla pianificazione, implementazione e gestione di un sistema di gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

In quest'ottica SILTECO si è dotata di una piattaforma integrata web-based di gestione della sicurezza aziendale a disposizione delle aziende che ne abbiano necessità. Tale piattaforma è accessibile da internet con pc, tablet e smartphone.

Nella piattaforma è possibile organizzare il piano formativo aziendale, effettuare formazione, gestire tutte le scadenze, archiviare documenti e molto altro con accesso diretto per la gestione da parte dell'azienda. Nuovi servizi vengono implementati nel tempo.



<http://silteco.piattaformafad.com/>

La scrivente rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e proposte di intervento.